



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr. 30

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 maggio 2025  
SS

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 22 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente
ha deliberato la seguente	

**DECISIONE**

Sul reclamo del 12/05/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 604, presentato da Rugby San Mauro ASD, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Luca Grazian, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Liguria nella riunione del 7 maggio 2025, Comunicato C/22/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fase interregionale, girone 1, CUS Torino ASD v Rugby San Mauro ASD, disputata in data 27/04/2025, ha dichiarato il sodalizio reclamante perdente con il risultato conseguito sul campo di 36 - 17 (mete 5 - 2) in favore della CUS Torino ASD in applicazione della Regola n.3 del Regolamento di Gioco.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* la Rugby San Mauro ASD, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice Sportivo Territoriale a seguito dell'istanza presentata dalla medesima associazione, ai sensi del procedimento di cui agli artt. 56 e ss. del Regolamento di Giustizia.

Il sodalizio reclamante a sostegno della impugnazione ha dedotto che al minuto 29 del secondo tempo, il proprio giocatore n.7 che stava giocando in prima linea, come pilone destro, è stato ritenuto dall'arbitro infortunato, e lo stesso arbitro, poiché il sodalizio non aveva altri giocatori a disposizione per ricoprire tale ruolo, ha ordinato che le mischie fossero disputate *no-contest* senza, tuttavia, fare uscire il giocatore in questione.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
[cortesportivadappello@federugby.it](mailto:cortesportivadappello@federugby.it)  
[cortesportappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportappello@pec.federugby.it)



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, parte reclamante ha eccepito che in realtà il proprio giocatore di prima linea, che aveva subito solo un lieve colpo al polpaccio, non era infortunato e che, comunque, la Regola n.3.22 lett. c) del Regolamento di Gioco stabilisce che *"un giocatore è ritenuto infortunato se l'arbitro decide (con o senza il parere di un medico) che è sconsigliabile farlo continuare a giocare. L'arbitro ordina al giocatore di abbandonare l'area di gioco"*.

La Rugby San Mauro ASD, quindi, espone che, al di là del fatto che l'arbitro, al contrario di quanto scritto nel referto, non aveva parlato con alcun medico sull'infortunio in questione, il giocatore non si era infortunato, tant'è che l'arbitro stesso non lo ha fatto uscire dal terreno di gioco errando, pertanto, nel fare proseguire la gara con mischie *no-contest* incidendo sull'esito dell'incontro.

La stessa reclamante ha lamentato anche che il Giudice Sportivo Territoriale non aveva tenuto conto delle riserve all'operato arbitrale esposte nell'istanza presentata, né aveva applicato correttamente la normativa vigente al caso di specie e, quindi, ha concluso chiedendo la ripetizione della gara oggetto del reclamo.

Al reclamo, inoltre, era allegato il video integrale della partita a supporto delle circostanze dedotte nell'impugnazione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14/05/2025, comunicata in pari data all'associazione reclamate, al CUS Torino ASD e alla Procura Federale, fissava la camera di consiglio per il giorno 22/05/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per il sodalizio il Vicepresidente Sig. Roberto Peila, il quale ha illustrato il reclamo e insistito per il suo accoglimento.

All'esito della discussione, il Collegio ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, Sig. Mauro Bettinelli, il quale forniva chiarimenti sull'oggetto del reclamo.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine dalla ritenuta non corretta applicazione della disciplina vigente per le mischie senza contesa da parte dell'arbitro della gara oggetto di reclamo che è stata sottoposta alla valutazione del Giudice Sportivo Territoriale, il quale, all'esito della trattazione dell'istanza tempestivamente presentata, ai sensi degli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia della Rugby San Mauro ASD, ha ritenuto che la stessa gara si fosse svolta regolarmente e, di conseguenza, l'ha omologata con il risultato conseguito sul campo.

Preliminariamente, la Corte rileva che la fattispecie oggetto del reclamo non rientra in alcune delle ipotesi previste dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina le modalità di utilizzo della prova video e che, comunque, considera la stessa prova irrilevante ai fini della decisione e, pertanto, non la ritiene ammissibile nel presente procedimento.

Sempre in via preliminare, inoltre, la Corte ricorda che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova del nostro ordinamento, è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Dal referto risulta che il sodalizio reclamante aveva inserito nella lista gara composta da n.22 giocatori, n.5 giocatori adeguatamente preparati per ricoprire ruoli di prima linea, in ottemperanza al numero minimo di detti giocatori stabilito dalla normativa vigente per le liste composte da n.22 giocatori, e precisamente il n.1 Sig. Gabriele Maria Amato, tallonatore, il n.2 Sig. Marco Pelazza, pilone sinistro, il n.3 Sig. Helian Beltrami, pilone destro, e i due rimpiazzi, di cui uno in panchina, il n.16 Sig. Alessandro Gastaud, e uno già in campo nel ruolo di terza linea, il n.7 Sig. Gabriele Casto.

Nel corso della gara si è dapprima infortunato al 14' minuto del primo tempo il pilone destro n.3 Sig. Helian Beltrami, sostituito dal n.16 Alessandro Gastaud, poi quest'ultimo a sua volta si sarebbe infortunato al 27' minuto del secondo tempo, come refertato dall'arbitro della gara, Sig. Mario Bettinelli: *"Al 27' del 2T il n.16 del SM usciva dal campo per problemi al ginocchio, il*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*SM avendo svolto tutte le sostituzioni a sua disposizione rimaneva in 14 spostando il n.7 a giocare 1L essendo giocatore preposto. Dopo pochi minuti, al 29' il n.7 durante un'azione di gioco si infortunava stirandosi in modo leggero i muscoli della gamba, il medico entrato per l'infortunio è stato rimandato indietro dallo stesso giocatore n.7. Avendo SM esaurito le sostituzioni ho domandato al giocatore stesso ed al capitano se si sentiva di poter continuare la partita o preferiva esser sostituito per il mantenimento del numero minimo, dopo risposta negativa ed in accordo con i capitani di ambo le squadre ho proceduto con mischie senza contesa, dallo stesso minuto. Il gioco sarebbe ripreso con una mischia".*

In occasione dell'audizione dell'arbitro Sig. Mauro Bettinelli, sentito ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, questo riguardo al giocatore di prima linea che si sarebbe infortunato così ha precisato: "per me non poteva più fare la prima linea, ma in campo ci poteva stare. La sostanza è questa".

Il Giudice Sportivo nella sua decisione ha affermato "che i cambi dei giocatori, per infortunio o per scelta tecnica, sono esclusivamente ad appannaggio delle società, dell'accompagnatore e dell'allenatore. Il direttore di gara non ha altro specifico ruolo se non quello di garantire che i cambi dei giocatori in campo avvengano nel rispetto della Regola 3 delle Norme di Gioco".

Al riguardo, il Collegio osserva che il compito del direttore di gara non si limita esclusivamente a garantire che i cambi dei giocatori in campo in grado di ricoprire i ruoli di prima linea avvengano nel rispetto della Regola n.3 del Regolamento di Gioco, in quanto detta Regola prevede anche la facoltà dell'arbitro di prendere nel corso della gara decisioni che possono essere determinanti sulla modalità di svolgimento delle mischie.

La Regola n.3.22 lett. c) del Regolamento di Gioco, infatti, nella parte dedicata alla "sostituzione permanente" stabilisce che "Un giocatore è ritenuto infortunato se: l'arbitro decide (con o senza il parere di un medico) che è sconsigliabile farlo continuare a giocare. L'arbitro ordina al giocatore di abbandonare l'area di gioco".



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Detta disposizione, quindi, prevede che se l'arbitro ritiene *"con o senza il parere di un medico"* che, pertanto, non è determinante, che un giocatore sia infortunato, l'arbitro deve fare uscire detto giocatore dal campo.

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che malgrado l'arbitro avesse ritenuto che il giocatore di prima linea fosse infortunato, in modo contraddittorio non gli ha ordinato di uscire dal campo e nel contempo ha disposto le mischie *no-contest*, che, invece, con la permanenza in campo di detto giocatore sarebbero potute proseguire con contesa.

Il Collegio, pertanto, ritiene che poiché l'arbitro ha fatto rimanere in campo il giocatore di prima linea n. 7 Gabriele Casto del Rugby San Mauro le mischie sono state erroneamente disputate in modalità *no-contest* dal minuto 29 del secondo tempo fino al termine della gara.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 56 e ss., del Regolamento di Giustizia, e la Regola n.3 del Regolamento di Gioco;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Ligure nella riunione del 7 maggio 2025, Comunicato C/22/GST, pubblicato in pari data, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, fase interregionale, girone 1, tra Cus Torino ASD e ASD Rugby San Mauro, disputata in data 27/4/2025;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- dispone, altresì, la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Ligure per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo.

Roma, 22 – 27 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
[cortesportivadappello@federugby.it](mailto:cortesportivadappello@federugby.it)  
[cortesportappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportappello@pec.federugby.it)